



**COMUNE DI MACOMER**  
Settore tecnico/Ambiente



Macomer, 16.6.2014

Ordinanza n. 64 del 16-06-2014

**Oggetto:** Misure comportamentali per i proprietari e i conduttori di cani nelle aree pubbliche.

CONSIDERATO che nelle aree pubbliche di questo comune è sempre più spesso rilevata:

- la presenza di cani non al guinzaglio;
- la presenza di cani che depongono escrementi sul manto erboso, sui marciapiedi ed altre aree pubbliche;
- la presenza di cani che lasciati liberi provocano disturbo;

RILEVATO che quanto sopra esposto arreca disagio ai cittadini e al decoro dell'ambiente;

RITENUTO opportuno emanare un nuovo provvedimento finalizzato a confermare le precedenti disposizioni in materia di tutela dell'incolumità pubblica contro eventuali aggressioni di cani e di salvaguardia dell'igiene del territorio dalle loro deiezioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza del Sindaco, ai sensi del disposto di cui all'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTI:

- il R.D. 27/07/1934 n.1265 T.U.LL.SS.
- il D.P.R. 08/02/1954 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000
- l'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689
- l'art.10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13/11/1987
- il Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 10.10.2013

## ORDINA

A tutti i proprietari detentori o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi sulle aree pubbliche o aperte ad uso pubblico:

di condurli al guinzaglio;

di avere con sé strumenti idonei alla raccolta dei loro escrementi;

di rimuovere immediatamente le feci e di depositarle, chiuse in appositi sacchetti idonei ad evitarne lo spargimento, nei cestelli porta rifiuti;

di utilizzare apposita museruola per i cani di grossa taglia o comunque pericolosi;

di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che eventuali continui latrati da parte dei cani posseduti, possano arrecare disturbo in qualunque momento della giornata alla quiete pubblica;

di non lasciare vagare il cane di proprietà libero e incustodito;

## DISPONE

ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 compresa fra un minimo di €.25,00 e un massimo di €.500,00. (**Sanzione in misura ridotta €.50,00**)

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Macomer sul sito internet [www.comune.macomere.nu.it](http://www.comune.macomere.nu.it)

La polizia municipale e la forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della predetta ordinanza.

## AVVERTE

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge n.241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi della legge n.1034/1971, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971, entro 120 giorni.

LS/lr



IL SINDACO

Antonio Onorato Succu